

zione di patente normale e non normale. Insomma, patente normale non v'è, nè secondo la legge Casati, nè secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Or dunque, col mantenere nell'articolo una qualificazione siffatta si viene a richiedere un titolo che in tal forma non esiste; e quel che è peggio, nell'applicazione della legge resterebbero esclusi dal diritto di eleggibilità moltissimi insegnanti elementari di grado superiore, che, durante la distinzione arbitraria delle due patenti, non presero l'esame nelle materie facoltative, le quali, del resto, erano due soltanto, il disegno e poche nozioni di morale. Una tale esclusione è ingiusta e odiosa. Tanti insegnanti, che si trovano a fianco di quelli che sono forniti della così detta patente normale, ne risentirebbero un danno morale e un'offesa alla propria dignità. Parrebbe difatti che essi avessero un titolo e un'istruzione inferiore, mentre la patente elementare che si conferiva nei passati tempi sotto due forme, normale o no, ha sostanzialmente lo stesso valore legale, e quelli che possiedono la seconda, non per ciò insegnano men bene degli altri.

Per queste ragioni, io propongo che la parola *normale* sia soppressa, e si dica invece: *patente per l'insegnamento elementare di grado superiore*.

Tajani, relatore. Accettiamo.

Presidente. La Commissione fa proprio lo emendamento dell'onorevole Mestica.

L'onorevole Suardi Gianforte ha facoltà di parlare.

Suardi Gianforte. Desidererei sapere se la Commissione accetta la mia proposta.

Tajani, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Non essendo essa accettata dalla Commissione e non essendo sottoscritta da dieci deputati, non posso metterla ai voti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Io ho presentato ora, tanto all'onorevole relatore, quanto all'onorevole sotto-segretario di Stato ed al presidente, una variante agli ultimi due capoversi dell'articolo 3, fondendoli in uno solo. Nel primo di essi si dice che, per i reclami si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 40, 43, 46, 48 e 52 della legge comunale e provinciale.

Ora, il citare tassativamente questi articoli non mi pare conveniente ed opportuno,

in quanto che essi fanno parte di un insieme di disposizioni che non possono scindersi.

L'articolo 46, per esempio, si riferisce all'articolo 42; l'articolo 52, al 51.

Non è quindi più semplice e più savio riferirsi alle norme stabilite dalla legge comunale e provinciale, la quale contempla anche il caso dell'ultimo capoverso, cioè che la revisione non potrà essere fatta che nell'anno successivo, secondo è prescritto dall'articolo 58?

La formola che io propongo sarebbe questa:

« Per i reclami e la definitiva approvazione della lista varranno, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale per la formazione delle liste elettorali. »

Voglio sperare che l'onorevole relatore e l'onorevole sotto-segretario di Stato l'accetteranno.

Presidente. Onorevole sotto-segretario, accetta la proposta dell'onorevole Cucchi?

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'accetto.

Tajani, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. L'articolo 3° rimane quindi così espresso:

« Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) Senatori del Regno, deputati ed ex deputati al Parlamento;

b) Laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del Pubblico Ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi che pagano annualmente lire 100 d'imposte.

« A tale scopo nel mese di gennaio di ogni